



STAY EXPORT – Informazione, formazione e accompagnamento all'estero (2023)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

ART. 1 – FINALITÀ

Nell'ambito del **Progetto Stay Export**, finanziato da Unioncamere (l'Unione Italiana delle Camere di Commercio) a valere sul Fondo Intercamerale di Intervento 2022 e in stretto collegamento con le iniziative realizzate nell'ambito del **Progetto SEI (Sostegno all'Export dell'Italia)**, il sistema camerale lombardo avvia un insieme di azioni finalizzate ad aiutare le **imprese esportatrici** a fronteggiare le difficoltà dei mercati internazionali rilevate in questa fase a seguito della pandemia e del conflitto russo ucraino per rafforzare la loro presenza all'estero, attraverso la costruzione di un percorso di orientamento e assistenza articolato.

A seguito di una puntuale valutazione del grado di interesse e delle effettive capacità e potenzialità di presenza dell'impresa nei diversi paesi esteri, sarà prevista una **attività di affiancamento personalizzato** a distanza (**web-mentoring**) offerto dalla rete delle [Camere di commercio Italiane all'estero](#).

Tutti i servizi saranno erogati dalla rete delle **Camere di Commercio Italiane all'Estero**, che attueranno le iniziative previste per conto di Unioncamere.

ART. 2 – DESTINATARI

1. Sono ammesse a partecipare le micro, piccole e medie imprese, come definite dall'Allegato I al Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea, e consorzi, con sede e/o unità operativa in Lombardia che al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente iscritte e attive nel Registro Imprese e con sede e/o unità operativa (escluso magazzino o deposito) in Lombardia;
- b) essere in regola, e nell'esatta misura, con il pagamento del diritto annuale camerale;
- c) non essere sottoposte a procedure concorsuali (quali: fallimento, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa), e non trovarsi in stato di cessazione o sospensione dell'attività;
- d) non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);
- e) rientrare in una delle seguenti categorie:
 - "potenziali esportatrici": imprese che negli ultimi tre anni non hanno mai esportato ma presentano un elevato interesse ed effettive capacità e potenzialità di presenza all'estero;

- "occasionali esportatrici": quelle che negli ultimi tre anni hanno esportato per un solo anno, e/o quelle che esportano solo in uno/due mercati e/o quelle che esportano per meno del 20% del fatturato;
- "abituale esportatrici": quelle che negli ultimi tre anni hanno esportato per almeno due anni, e/o quelle che esportano in almeno tre mercati esteri e/o quelle che esportano per oltre il 20% del fatturato;
- operanti in uno dei seguenti settori (lista non vincolante ed esclusiva): agroalimentare (vitivinicolo, oleario, dolciumi e prodotti da forno, caseario, lavorazione carni e salumi, ecc.); meccanica, componentistica e automazione industriale; sistema moda; arredo, design e sistema casa; componenti elettrici ed elettronici; gomma e plastica; sanità (farmaceutico, elettromedicali, DPI, ecc.); chimica e cosmetica; ICT e high tech; automotive e altri mezzi di trasporto; costruzioni (edilizia, serramenti, vetro, ceramica, ecc.); ambiente ed energia, servizi. Eventuali proposte derivanti da imprese di ulteriori settori potranno essere valutate dalla CCIAA ai fini della candidatura. Sono in ogni caso esclusi i settori della consulenza gestionale ed il turismo.

2. Per dimostrare di possedere il requisito "e" e poter aderire così all'iniziativa, è necessario essere profilati sul sito <https://www.sostegnoexport.it/>. Il completamento dell'attività di profilazione sarà considerato quale condizione vincolante per la valutazione dell'ammissibilità delle imprese candidate.

La verifica del possesso dei requisiti a) b) c) sarà effettuata dalle CCIAA lombarde in accordo con Unioncamere Lombardia.

ART.3 ADESIONE

1. Le imprese che vogliono partecipare al presente programma dovranno:

- qualora non già fatto, profilarsi sul sito <https://www.sostegnoexport.it/> cliccando su "Sei un'impresa interessata all'estero?";
- l'impresa riceverà automaticamente una mail con le istruzioni per generare le proprie credenziali per accedere all'area riservata;
- **accedere a "Area Riservata Imprese" in home page sul sito <https://www.sostegnoexport.it/> inserendo la propria mail (username) e la password generata dall'azienda (v. punto precedente)**
- **compilare il form nella sezione dell'area riservata "Registrazione a Stay Export"** indicando i mercati di interesse, esprimendo al massimo n. 12 preferenze (ordinate per priorità) suddivise per area geografica (n. 6 CCIE per Europa, n. 3 per Nord e Sud America, n. 2 per Asia e Australia, n. 1 per Medio Oriente e Africa);
- Cliccare su invia. Si riceverà una mail con le preferenze indicate.

Il processo di matching avverrà a livello nazionale sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle candidature, delle priorità espresse da ciascuna impresa e del numero di posti disponibili presso ciascuna CCIE.

L'esito del matching è a giudizio insindicabile degli enti promotori.

2. Le adesioni saranno ritenute valide solo nel caso di candidature pervenute entro il 15 marzo 2023 all'interno dell'apposita Sezione "Registrazione a Stay Export", come indicato all'art. 3.1.

ART. 4 – ATTIVITÀ PREVISTE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

1. L'attività progettuale consisterà nella partecipazione ad un percorso di orientamento al mercato (web-mentoring) della durata di 90 minuti, tenuto dalla CCIE con personale interno o tramite ricorso

a consulenti esterni, del valore di € 1.100, interamente a carico del progetto, che includerà informazioni su: approccio culturale al paese di riferimento; livello di barriere d'ingresso; macro-tendenze del settore; aspetti operativi legati all'export; strategie commerciali; opportunità d'investimento.

2. Le imprese ammesse al web-mentoring con le CCIE riceveranno apposita comunicazione dalle Camere di Commercio lombarde in accordo con Unioncamere Lombardia

3. Le imprese selezionate dovranno avvertire dell'eventuale impossibilità (per gravi e non prevedibili motivi) a partecipare alle iniziative programmate (per le quali avranno ricevuto relativa comunicazione di ammissione) entro i 15 giorni antecedenti la data prevista delle stesse.

ART. 5 - REGIME COMUNITARIO

1. Gli aiuti relativi alla definizione del pacchetto di servizio composto da web-mentoring sono concessi in regime "*de minimis*" ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 e n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).

2. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" accordati ad un'impresa "unica"¹ nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare i massimali di 200.000 euro (100.000 per il settore del trasporto merci su strada per conto terzi) oppure di 30.000 euro per gli aiuti "*de minimis*" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso, nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

4. Il beneficio erogato sotto forma di servizi è quantificato al fine De Minimis in € 1.100.

ART. 6 – DISPOSIZIONI FINALI

1. I dati acquisiti in esecuzione della presente manifestazione di interesse e dalla scheda di adesione saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dalla manifestazione di interesse e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, ai sensi del D. Lgs.196/2003 e del Regolamento UE 679/2016.

2. Il titolare dei dati forniti è Unioncamere Lombardi con sede in Milano via Oldofredi 23.

3. La presente manifestazione di interesse verrà pubblicata e diffusa tramite il sito web di Unioncamere e delle Commercio di Commercio lombarde.

¹ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica. Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.